



**COMUNE DI SAMONE**

Provincia di Trento

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO FOGNATURA***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30.03.2009*

**INDICE**

<b>ART. 1</b> .....	<b>4</b>
Smaltimento delle acque di scarico .....	
<b>ART. 2</b> .....	<b>4</b>
Immissione nella fognatura pubblica .....	
<b>ART. 3</b> .....	<b>4</b>
Scarichi vietati.....	
<b>ART. 4</b> .....	<b>4</b>
Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.....	
<b>ART. 5</b> .....	<b>5</b>
Scarichi delle strutture sanitarie.....	
<b>ART. 6</b> .....	<b>5</b>
smaltimento delle acque meteoriche .....	
<b>ART. 7</b> .....	<b>6</b>
Riparazione dei condotti di allacciamento.....	
<b>ART. 8</b> .....	<b>6</b>
Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti .....	
<b>ART. 9</b> .....	<b>6</b>
Divieto di fare opere senza permesso .....	
<b>ART. 10</b> .....	<b>6</b>
Procedura per nuovo allacciamento.....	
<b>ART. 11</b> .....	<b>7</b>
Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento .....	
<b>ART. 12</b> .....	<b>7</b>
Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche.....	
<b>ART. 13</b> .....	<b>7</b>
Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere.....	
<b>ART. 14</b> .....	<b>7</b>
Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura.....	
<b>ART. 15</b> .....	<b>7</b>
Rilascio dell'autorizzazione.....	
<b>ART. 16</b> .....	<b>8</b>
Proprietà delle opere - manutenzione .....	
<b>ART. 17</b> .....	<b>8</b>
Canone di utenza.....	

<b>ART. 18</b> .....	<b>8</b>
Disposizioni transitorie .....	
<b>ART. 19</b> .....	<b>8</b>
Sanzioni amministrative .....	
<b>ART. 20</b> .....	<b>8</b>
Entrata in vigore .....	

*Articolo 1*

SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

Deve farsi obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del regolamento comunale per il servizio di fognatura.

Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche, fontane ornamentali e serbatoi di acqua potabile.

Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, ecc..

*Articolo 2*

IMMISSIONI NELLA FOGNATURA PUBBLICA.

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto da quanto segue.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento.

Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni del testo unico L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato D.P.G.P. 26/01/87 1-41 e successive modificazioni e integrazioni.

*Articolo 3*

SCARICHI VIETATI

È vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possano danneggiare i manufatti o provocarne l'ostruzione.

Chiunque sia l'autore del danno, nei confronti dell'Amministrazione comunale è responsabile il titolare dello scarico.

*Articolo 4*

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dal T.U.L.P. e dal P.P.R.A.

Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella G del T.U.L.P. e comunque a renderle innocue per l'insieme degli impianti fognari.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Il progetto relativo all'impianto di pre - trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione. Nell'esame del progetto ai fini contemplati nel presente regolamento l'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti, a spese del richiedente. L'Ufficio Tecnico si riserva, inoltre, analoga facoltà anche nel volgere dell'attività produttiva.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni determinano la responsabilità civile del titolare dello scarico e, in caso di pregiudizio per l'igiene pubblica, la revoca dell'autorizzazione allo scarico con conseguente dismissione del tratto di allacciamento sul suolo pubblico.

#### Articolo 5

### SCARICHI DELLE STRUTTURE SANITARIE

È vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio - medici e simili.

Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione o sterilizzazione.

I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare al Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una relazione sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

#### Articolo 6

### SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche ricadenti su aree urbanizzate o su cui sono in atto progetti di urbanizzazione, dovranno essere raccolte e smaltite mediante convogliamento nella rete di raccolta comunale o mediante dispersione nel sottosuolo oppure scarico in corso d'acqua superficiale. Il richiedente l'autorizzazione, ha la facoltà di proporre uno dei sopra citati modi di smaltimento in relazione allo stato orografico e stratigrafico dei luoghi in cui si trovano l'area e/o l'edificio.

Lo smaltimento nel sottosuolo o in corso d'acqua superficiale potrà essere concesso qualora gli scarichi non comportino instabilità dei suoli.

Le acque accumulate possono essere riutilizzate per scopo irriguo e per alimentare gli sciacquoni del bagno oppure le macchine lavatrici. Gli impianti idraulici necessari a tale utilizzo dovranno essere separati da quelli per il convogliamento dell'acqua da utilizzare per scopo domestico.

L'amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al succitato T.U.L.P., purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pre-trattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possono dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità al succitato T.U.L.P. È fatta salva la facoltà per l'Ufficio Tecnico Comunale di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pre-trattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

Le acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al

comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca ed, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali. È fatta salva la facoltà per l'Ufficio Tecnico Comunale di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pre-trattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

*Articolo 7*

**RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO**

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta all'autorità competente. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, provocate da privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui all'art. 51.

*Articolo 8*

**AVVISO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA FOGNATURA  
ED ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI**

Nel contesto dei lavori di costruzione o ristrutturazione della rete di fognatura, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per una razionale realizzazione dell'opera, la stessa provvede direttamente alla predisposizione delle opere per l'allacciamento degli utenti.

*Articolo 9*

**DIVIETO DI FARE OPERE SENZA PERMESSO**

È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia bianca che nera, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica.

*Articolo 10*

**PROCEDURA PER NUOVO ALLACCIAMENTO**

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobile deve allegare alla richiesta di concessione edilizia o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività:

1. estratto di mappa in scala adeguata con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
2. planimetria in scala adeguata contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
  - a. punto di innesto della fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
  - b. lunghezza delle tubazioni di raccordo;
  - c. diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali ed il sifone intercettatore;
5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire.

*Articolo 11*

PENDENZA DELLE CANALIZZAZIONI SOTTERRANEE DI ALLACCIAMENTO

Le acque bianche e nere devono essere convogliate in fognatura separatamente nei rispettivi collettori, a mezzo di canalizzazioni sotterranee aventi di norma pendenza non inferiore al 2%, salvo casi di forza maggiore.

*Articolo 12*

CARATTERISTICHE DELLE CANALIZZAZIONI DI ALLACCIAMENTO PER ACQUE BIANCHE

Le tubazioni costituenti la canalizzazione delle acque bianche possono essere realizzate con qualsiasi materiale che abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni e tenuta impermeabile.

*Articolo 13*

CARATTERISTICHE DELLE CANALIZZAZIONI DI ALLACCIAMENTO PER ACQUE NERE

Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica, interne alle proprietà private, devono presentare caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100°C, di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento.

Sono rigorosamente vietate tubazioni in conglomerato cementizio, nonché i tappi in gres non muniti di guarnizione di tenuta in gomma o poliuretano e quelli non muniti di ferma tappo a vite.

L'Ufficio tecnico comunale fornisce, a richiesta, tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile sia conforme alle caratteristiche ed alla condizione della rete di fognatura pubblica.

*Articolo 14*

SCARICHI INFERIORI AL LIVELLO DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

A richiesta, però del proprietario dello stabile può l'Ufficio Tecnico concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purché:

- a) sia installato apposito impianto di sollevamento;
- b) siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

L'Amministrazione comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

*Articolo 15*

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica avviene contestualmente al rilascio della concessione edilizia, o nei tempi di silenzio assenso della D.I.A.

*Articolo 16*  
**PROPRIETÀ DELLE OPERE MANUTENZIONE**

Le opere di allacciamento privato sono del proprietario dello stabile. Rimangono di proprietà comunale la condotta principale e i relativi pozzetti. L'amministrazione comunale ed il privato hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la sua parte di proprietà.

*Articolo 17*  
**CANONE DI UTENZA.**

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo.

*Articolo 18*  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli allacciamenti esistenti si considerano autorizzati.

*Articolo 19*  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10.05.1976, n. 319 e successive modificazioni, e da altre norme legislative e delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Provinciale 18.11.1978, n. 47, e successive modificazioni, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti con il presente regolamento sono punite secondo la normativa vigente.

Quando il fatto illecito abbia recato danno all'Amministrazione od a terzi non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell'art. 107, ultimo comma, del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

*Articolo 20*  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.